



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio*  
*Direzione Generale*

DDG n. 52

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO l'art. 2 del DPR 21 novembre 2007 n. 235, "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", che sostituisce l'art. 5 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249;
- VISTO in particolare il comma 3 del predetto art. 5 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 come sopra sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235 che testualmente recita: " il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni del presente regolamento anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto, per la scuola secondaria superiore, da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti, e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale e presieduto dal direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori";
- RITENUTO di dover procedere ad una ricostituzione del predetto Organo di garanzia regionale anche al fine di sostituire alcuni componenti che hanno perso i requisiti soggettivi per la partecipazione al prefato Organo;
- VISTO Il DDG n. 80 del 16 marzo 2016 con cui è stato costituito l'Organo di garanzia per l'USR per il Lazio per la verifica della corretta applicazione della normativa vigente e per un parere vincolante al Direttore dell'USR sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque ne abbia interesse, contro le violazioni del regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti /DPR 235/2007) anche contenute nei Regolamenti delle singole Istituzioni scolastiche;
- VISTO il DDG n. 13 del 20 gennaio 2016 e le rispettive integrazioni effettuate;
- SENTITO il Coordinamento Regionale delle Consulte Studentesche del Lazio per la designazione di due studenti come previsto dal DPR 235/2007;



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio*  
*Direzione Generale*

SENTITO il F.O.R.A.G.S. (Forum Regionale delle Associazioni dei Genitori nella Scuola) per la designazione di quattro genitori di cui rispettivamente uno per la scuola secondaria di secondo grado e tre per la scuola secondaria di primo grado;

DECRETA

Art. 1

Per le finalità indicate in premessa, l'Organo di Garanzia Regionale dell'U.S.R. per il Lazio è così costituito:

Michela Corsi	Dirigente Ufficio III U.S.R. per il Lazio	Presidente
Jacopo Ricci	Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Roma	Rappresentante degli studenti
Lucia Lombardo	Membro della Consulta Provinciale degli Studenti di Roma	Rappresentante degli studenti
Fiorella D'Ambrosio	Docente in servizio c/o I.T.T. "C. Colombo" di Roma	Rappresentante dei docenti
Marie Chariklia Gouskos	Docente utilizzato c/o U.S.R. per il Lazio	Rappresentante dei docenti
Cinzia Grieco	Docente utilizzato c/o U.S.R. per il Lazio	Rappresentante dei docenti
Stefania Ciullo	Rappresentante A.G.E. - indicata dal Fo.R.A.G.S.	Rappresentante dei genitori - Sc. Secondaria di II grado
Carla Strappafelci	Rappresentante C.G.D. - indicata dal Fo.R.A.G.S.	Rappresentante dei genitori - Sc. Secondaria di I grado
Antonio Corini	Rappresentante A.G.E.S.C. - indicata dal Fo.R.A.G.S.	Rappresentante dei genitori - Sc. Secondaria di I grado
Carlo Terriaca	Rappresentante A.G.E.S.C. - indicata dal Fo.R.A.G.	Rappresentante dei genitori



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio*  
*Direzione Generale*

**Art. 2**

L'Organo di Garanzia Regionale resta in carica per (2) due anni scolastici.

**Art. 3**

L'Organo di Garanzia, nel verificare la corretta applicazione della normativa vigente e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte o prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

**Art. 4**

Il Direttore dell'U.S.R., o il Dirigente da lui delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia.

**Art. 5**

Il parere di cui all'art. 4 è reso entro il termine perentorio di 30 giorni. In caso di decorrenza dei termini senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'Organo di cui all'art. 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'U.S.R. può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'art. 16, comma 4, della L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

**Art. 6**

I docenti componenti svolgono funzione di segreteria dell'Organo di Garanzia. Non sono previsti fondi per il funzionamento dell'Organo di cui all'art. 1, pertanto non si darà luogo a compenso per i componenti né a rimborsi di spese di nessuna natura.

Roma, 10 febbraio 2017

IL DIRETTORE GENERALE  
Gildo De Angelis